

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 13/02/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 12/05/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 5/10/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede "*il rimborso delle commissioni versate*", per un importo totale di € 1.786,90, calcolato secondo il criterio lineare proporzionale, di cui € 593,22 per commissioni di attivazione, € 909,38 per commissioni di gestione nonché € 1.183,20 per commissioni rete esterna al lordo di € 898,90 per abbuoni. Chiede altresì gli interessi legali "*dalla maturazione del diritto*". Costitutosi, l'intermediario, precisa in primo luogo di aver incorporato la società con cui la ricorrente ha sottoscritto il contratto, subentrando a titolo universale in tutti i suoi rapporti. Si oppone poi alle pretese del cliente, eccependo:

- la consulenzialità delle richieste avanzate da quest'ultimo, il quale si limita a chiedere il rimborso di ogni voce di costo a prescindere dal tipo di attività remunerata, demandando di fatto al Collegio una attività che esula dalla sua competenza;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la trasparenza delle condizioni contrattuali (cfr. punto 3 “*costi del credito*” del modulo SECCI e articolo 5 “*detrazioni operate*”) in quanto risultano distintamente e chiaramente indicate tutte le prestazioni remunerate;
- la natura *up-front* delle “*spese di istruttoria e notifica del contratto*”, in quanto remunerative di attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto e non proseguono nel costo della sua durata;
- la non rimborsabilità delle “*imposte ai sensi di legge*”, in quanto somme dovute all'erario in sede di stipula ai sensi della normativa tributaria;
- la natura *up-front* delle “*commissioni rete esterna*”, stante anche le evidenze documentali che attestano l'intervento e lo svolgimento di attività, fin dalla fase di promozione e collocamento del prestito, del soggetto che ha intermediato il credito (allega fattura del 18/06/2014);
- la natura *up front* anche delle “*commissioni di attivazione*”, in quanto pattuite a copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito;
- la congruità di quanto restituito in sede di conteggio estintivo a titolo di “*storno commissioni di gestione*”, calcolato conformemente ai criteri di rimborso resi noti *ex ante* in contratto (doc. 1, pagina 3, “*Costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata*” e art. 8 delle condizioni generali), per un totale di € 898,90 (“*somma arrotondata in eccesso in favore del cliente*”);
- di aver ritenuto opportuno riconoscere al cliente, mediante assegno circolare del 11/09/2019, l'ulteriore importo di € 50,00 quale rimborso delle spese fisse assicurative.

Chiede pertanto di respingere il ricorso perché totalmente infondato in fatto ed in diritto.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Venendo al merito del ricorso, va rilevata la natura recurring della commissione di gestione, trattandosi di corrispettivo per attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto. Natura up front compete, invece, alle commissioni di attivazione e alle commissioni rete esterna, in quanto corrispettivo di attività circoscritte alla fase prodromica alla conclusione del contratto.

Il modulo SECCI indica i criteri e le modalità di restituzione delle componenti di costo in caso di estinzione anticipata.

L'intermediario ha allegato un assegno intestato al ricorrente emesso a seguito della proposizione del reclamo, l'11/09/2019, dell'importo di € 50,00 *“pari a quanto trattenuto a titolo di “spese fisse” dal rimborso delle commissioni di gestione determinato, così come previsto in contratto, con l'applicazione del criterio proporzionale pro rata temporis”*

Tanto premesso, ritiene il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	52
rate residue		68

TAN	▶	5,20%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota interessi	34,66%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	C) commissioni di attivaz. (up front)	€ 1.046,86	€ 593,22 ○	€ 362,81 ●	○	€ 362,81
○	D) comm. di gestione (recurring)	€ 1.604,79	€ 909,38 ●	€ 556,17 ○	○	€ 948,90
○	F) comm. rete esterna (up front)	€ 2.088,00	€ 1.183,20 ○	€ 723,63 ●	○	€ 723,63
○	...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○	€ 0,00
○	...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●	€ 0,00
●			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○	€ 0,00
	<b>rimborsi</b>					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.046,92
interessi legali	si

Non risulta accoglibile la domanda volta al rimborso delle spese di assistenza professionale.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.046,92, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS